

DELIBERA N. 100/08/CSP

Diffida alla società Hjtomedia s.p.a. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “TVT”) per la violazione dell’articolo 5ter, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla Delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle Delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP e 162/07/CSP (Procedimento n. 1627/lf)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 aprile 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72, n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196 e n. 162/07/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’11 dicembre 2007, n. 287;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto in data 8 novembre 2007 n. 134/07/DIC/AEM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 19 novembre 2007, con il quale è stata contestata alla Hjtomedia S.p.A., con sede legale in Palermo, Via Enrico Parisi n. 4, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TVT", la violazione dell'articolo 5ter, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP e 162/07/CSP, per aver trasmesso in data 25 agosto 2007 programmi/televendita di cartomanzia e lotto, messi in onda in fasce orarie non consentite con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

VISTE le memorie difensive pervenute all'Autorità in data 17 dicembre 2007, prot. 75061, con le quali la società in questione ha eccepito che:

- le trasmissioni contestate trattano di lottologia intesa come studio dell'antico gioco d'azzardo;
- l'esperto presente in studio fornisce numeri del lotto agli utenti che telefonano su di un numero telefonico a tariffazione geografica;
- è assente ogni volontà di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura;

SENTITI i rappresentanti della società concessionaria in audizione in data 15 gennaio 2008, nel corso della quale, gli stessi, hanno confermato le eccezioni contenute nelle memorie difensive;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni fornite in quanto dalla documentazione agli atti risulta che le trasmissioni contestate sono televendite di servizi di pronostici del lotto con sovrapposizione e l'induzione a utilizzare numerazione a tariffazione maggiorata in fascia oraria non consentita laddove, sebbene appaia in sovrapposizione un numero a tariffazione geografica, esso è indicato specificamente "*per informazioni e abbonamenti*", e dunque non per prendere parte alla diretta o richiedere i consulti offerti dall'esperto; inoltre non si fa alcuna menzione delle modalità di elaborazione dei pronostici su base di inferenza statistica ma solo riferimento ai numeri rispondenti alla data di nascita dei chiamanti e ai numeri da loro scelti a piacere;

RILEVATO pertanto, che l'emittente ha effettuato violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5ter, commi 1, 2, 3 e 4, della Delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, come modificata, il giorno 25 agosto 2007;

VISTO l'articolo 5ter, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP e 162/07/CSP;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DIFFIDA

società Hjtomedia S.p.A., con sede legale in Palermo, Via Enrico Parisi n. 4, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TVT", a cessare dal comportamento illegittimo sopra indicato entro quindici giorni dalla data di notifica del presente atto.

Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato sarà applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 2 lett. b) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 8 aprile 2008

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M.Caterina Catanzariti

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri